

TRIBUNALE di MILANO

Sezione Ottava Civile

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Elena RIVA CRUGNOLA Presidente

dott. Marianna GALIOTO Giudice Relatore

dott. Enrico CONSOLANDI Giudice

all'esito dell'udienza del 9 febbraio 2012 nel procedimento per reclamo iscritto al n. R.G.

.../2012 promosso da:

VETRARCO SRL (C.F. ...) con il patrocinio dell'avv. D. S. e dell'avv.

elettivamente domiciliato in VIA L., 42 20122 MILANO presso il difensore avv. D. S.

RECLAMANTE

contro



COMIECO (C.F. ...) con il patrocinio dell'avv. L. G. e dell'avv.

elettivamente domiciliato in VIA A., 4/A 20121 MILANO presso il difensore avv.

L. G.

RESISTENTE

ha emesso la seguente

ORDINANZA

VETRARCO srl ha proposto reclamo avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Milano ha respinto - in ragione dell'affermata insussistenza del periculum - la richiesta di tutela cautelare ex art. 700 cpc in corso di causa volta ad ottenere la sospensione della delibera adottata in data 30.6.2011 dal Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica (in breve COMIECO) con la quale sono stati nominati i componenti del Consiglio di amministrazione.

La reclamante sostiene:

~ che la votazione in seno all'assemblea è avvenuta in violazione della disposizione di cui all'art. 2370 cc, che consente l'espressione del voto anche in via elettronica solo in presenza di un'apposita previsione dell'atto costitutivo che non sarebbe però contenuta nello Statuto del Consorzio;



~ che tale delibera sarebbe stata adottata in violazione della norma imperativa (art. 223 Dlgs. n. 152 del 2006 - Testo unico dell'Ambiente), perché ha designato quali componenti del CDA soggetti provenienti solo dalle categorie dei produttori, e non anche esponenti delle altre categorie di consorziati, quali i recuperatori e riciclatori;


~ che il periculum in mora sarebbe ravvisabile in re ipsa.

La convenuta, costituitasi nella fase di reclamo, ha chiesto la conferma del provvedimento del primo giudice, deducendo anzitutto l'inammissibilità del reclamo per violazione del principio della domanda, in quanto VETRARCO avrebbe in questa sede prospettato ragioni di pregiudizio imminente ed irreparabile non dedotte in primo grado. Il procedimento di reclamo, pur essendo un mezzo di gravame a critica libera, non potrebbe estendersi fino al punto di includere nuove ragioni rispetto alle quali la parte resistente non avrebbe più facoltà di proporre impugnazione. Ed ancora, non sarebbero stati individuati gli errori in fatto e diritto in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato.

Sostiene, poi, la convenuta che VETRACO sarebbe priva di legittimazione all'impugnazione della delibera, perché la sua partecipazione al consorzio sarebbe di percentuale largamente inferiore a quella prevista dall'art. 2377 cc, norma, quest'ultima, richiamata dall'art. 8 dello Statuto del Consorzio.

In relazione alla dedotta violazione di norma imperativa, COMIECO ha esposto che la disciplina invocata da parte reclamante (art. 223 TUA) non sarebbe immediatamente applicabile, in quanto il Ministero non ha ancora varato lo schema-tipo di Statuto a cui i consorzi dovrebbero uniformarsi.

In relazione all'asserita violazione della disposizione di cui all'art. 2370, terzo comma, cc




nell'assunzione delle dichiarazioni di voto, COMIECO ha precisato che l'assemblea si è svolta tra consorziati presenti, che hanno espresso il proprio voto per il tramite di telecomando, e che l'assemblea non si è dunque svolta mediante mezzi di telecomunicazione.

Il Collegio ritiene che il reclamo sia fondato.

Non ricorre, anzitutto, alcuna violazione del principio della domanda, tenuto conto che in sede di reclamo VETRARCO ha - da un lato - meglio illustrato le ragioni che a suo dire implicano il pregiudizio irreparabile idoneo a fondare il provvedimento ex art. 700 cpc, e, al contempo, ha allegato circostanze sopravvenute intese a sorreggere l'affermazione del requisito del periculum in mora, allegazione, quest'ultima, che appare consentita a mente della disposizione contenuta nell'art. 669terdecies, quarto comma, cpc.

Ricorre poi la legittimazione ad agire della consorziata VETRACO, ancorché essa non disponga della percentuale di partecipazione al consorzio di entità pari a quella prevista per le società per azioni dall'art. 2377 cc. Si noti che la norma di riferimento nel caso che ci occupa è quella dettata dall'art. 2606, secondo comma, cc, secondo la quale le deliberazioni consortili "che non sono prese in conformità alle disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto possono essere impugnate davanti all'autorità giudiziaria entro trenta giorni"., Tale disposizione non fissa alcun limite minimo di partecipazione per la legittimazione all'impugnativa, e senza operare alcun rinvio alla disciplina delle società per azioni. La norma statutaria invocata al riguardo dal Consorzio non porta all'applicazione, sul punto, della disciplina delle società per azioni in tema di impugnazione delle delibere. L'art. 8 dello Statuto, come si evince anche dalla stessa rubrica, attiene alla regolamentazione delle funzioni dell'assemblea ordinaria, e dunque il richiamo, contenuto nel decimo e ultimo comma, alle disposizioni di cui agli artt. 2363 e seguenti del c.c. può valere, in quanto riferito a quello stretto ambito, a mutuare soltanto le regole di svolgimento dell'assemblea




ordinaria, ma non anche ad operare una traslazione oltre tale perimetro della normativa sulle s.p.a., fissando restrizioni alla facoltà di impugnazione non previsti dalla disciplina legale dei consorzi.

In relazione al presupposto del *fumus boni iuris*, e in ordine alla prima questione riguardante l'asserita violazione della regola dettata dall'ultimo comma dell'art. 2370 cc, va constatato che la reclamante non ha formulato alcuna contestazione specifica alle circostanze esposte da

COMIECO in ordine alle modalità di svolgimento dell'assemblea. COMIECO ha infatti spiegato che l'assemblea dei consorziati non si è tenuta in videoconferenza o con altro collegamento a distanza, ma si è svolta tra soggetti presenti che, come d'uso in ragione dell'elevato numero di partecipanti, hanno espresso la propria dichiarazione di voto con l'uso di un telecomando. Nell'atto di reclamo VETRARCO si è limitata a richiamare tutti i rilievi illustrati nell'atto di citazione e nel ricorso ex art. 700 cpc, senza tuttavia prendere posizione specifica sulle circostanze puntualmente descritte da COMIECO in comparsa di risposta e nelle memorie difensive, per di più coerenti con il contenuto del verbale d'assemblea di cui, tra l'altro, non si contesta la conformità al vero.

Appare invece condivisibile il rilievo della reclamante in ordine alla violazione della disposizione contenuta nell'art. 223 TUA in materia di consorzi per la gestione degli imballaggi. La norma ora citata così dispone al primo comma: "ai Consorzi possono partecipare i recuperatori, ed i riciclatori che non corrispondono alla categoria dei produttori, previo accordo con gli altri consorziati ed unitamente agli stessi".


Il secondo comma prevede poi che "I consorzi di cui al comma 1 hanno personalità giuridica di diritto privato senza fine di lucro e sono retti da uno statuto adottato in conformità ad uno schema tipo, redatto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2008,



conformemente ai principi del presente decreto e, in particolare, a quelli di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore. Lo statuto adottato da ciascun consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che lo approva nei successivi novanta giorni, con suo provvedimento adottato di concerto con il Ministro delle attività produttive. Ove il Ministro ritenga di non approvare lo statuto trasmesso, per motivi di legittimità o di merito, lo ritrasmette al consorzio richiedente con le relative osservazioni. Entro il 31 dicembre 2008 i Consorzi già riconosciuti dalla previgente normativa adeguano il proprio statuto in conformità al nuovo schema tipo e ai principi contenuti nel presente decreto ed in particolare a quelli di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché di libera Concorrenza nelle attività di settore, ai sensi dell'articolo 221, comma 2. Nei consigli di amministrazione dei consorzi il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei riciclatori e dei recuperatori deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie prime di imballaggio. Lo statuto adottato da ciascun Consorzio è trasmesso entro quindici giorni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, che lo approva di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, salvo motivate osservazioni cui i Consorzi sono tenuti ad adeguarsi nei successivi sessanta giorni. Qualora i Consorzi non ottemperino nei termini prescritti, le modifiche allo statuto sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Il decreto ministeriale di approvazione dello statuto dei consorzi è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale" (evidenza dell'estensore).

Ebbene, ritiene il Tribunale che la disposizione relativa alla composizione dell'organo amministrativo dei consorzi costituisca norma cogente di portata immediatamente precettiva.

Un'attenta lettura della norma in esame, coerente con il significato proprio delle parole utilizzate




dal legislatore, rivela infatti che la predisposizione, da parte della P.A., dello schema tipo al quale si dovranno uniformare gli statuti dei consorzi di gestione degli imballaggi è intesa a dare esplicitazione, nella normativa interna che dovrà reggere la compagine dei consorziati, ai principi a cui si ispira il decreto legislativo, "e, in particolare, a quelli di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore".

La previsione che fissa il vincolo sulla composizione degli organi amministrativi si palesa invece come disposizione suscettibile di immediata applicazione, che non abbisogna di mediazione e filtro dell'intervento pubblicistico per la sua attuazione concreta, potendo - e dovendo - ciascun consorzio provvedere autonomamente e direttamente all'adeguamento prescritto dal legislatore. Appare infatti evidente che la statuizione in esame, dato il suo carattere cogente che non lascia spazi alla discrezionalità amministrativa, non potrebbe trovare, nell'ambito dello schema tipo di redazione ministeriale, alcuna specifica esplicitazione rispetto alla statuizione già contenuta nella legge, che dunque si manifesta come idonea, di per sé, ad eterointegrare le regole di formazione dell'organo gestorio dei consorzi.

Neppure si potrebbe sostenere, come fa COMIECO, che il carattere cogente della norma in parola debba escludersi in ragione della mancata previsione di una sanzione in caso di inottemperanza. Non sono infatti sconosciute all'ordinamento norme inderogabili prive di disciplina espressa per l'eventualità della loro violazione.

Da ciò deriva - almeno alla stregua della cognizione sommaria propria della fase cautelare - che va affermata la sussistenza del requisito del *fumus boni iuris*.

Riguardo all'altro presupposto richiesto per l'adozione della misura cautelare, il Collegio ritiene che esso debba essere ravvisato in *re ipsa*. L'irreparabilità del pregiudizio sofferto da VETRACO deriva



infatti dalla stessa prospettazione della violazione del diritto, la cui persistenza o possibilità di continuazione, nel tempo occorrente alla decisione di merito, induce a vedere vanificato il contenuto del diritto alla composizione dell'organo di gestione del Consorzio secondo le percentuali di composizione previste dalla norma ricordata. In altre parole, il rischio di pregiudizio per la reclamante appare insito nell'attualità del protrarsi della situazione lesiva, suscettibile di ampliarsi in modo grave con il passare del tempo, posto che il diritto delle categorie escluse di vedersi rappresentate nell'ambito del Consiglio di amministrazione, e di contribuire a dare il proprio contributo all'evolversi della vita del Consorzio, sarebbe insuscettibile di riparazione economica e comunque svuotato di contenuto nel tempo necessario per giungere alla decisione di merito.


In accoglimento del reclamo deve quindi essere disposta la sospensione dell'esecuzione della delibera adottata dall'assemblea dei consorziati di COMIECO in data 30.6.2011 sui seguenti punti dell'ordine del giorno:

- . approvazione delle candidature per il Consiglio di Amministrazione Conai, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera g) dello Statuto di Comieco
- . elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

P.Q.M.

visto l'art. 669 terdecies cpc,

1. accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma del provvedimento impugnato dispone al sospensione della delibera adottata dall'assemblea dei consorziati di COMIECO in data 30.6.2011 sui seguenti punti dell'ordine del giorno:



- a. approvazione delle candidature per il Consiglio di Amministrazione Conai, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera g) dello Statuto di Comieco
 - b. elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
2. riserva la decisione sulle spese alla definizione del giudizio di merito.

Milano, 9 febbraio 2012.

Il Presidente

- Elena RIVA CRUGNOLA -